



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 38 DEL 25.11.2021

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SESTOLA E MONTECRETO PER L'ISTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **20.00** convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio Comunale in seduta modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Provvedimento del Sindaco nr. 5 del 27/02/2020.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - CERFOGLI ERMANNO	P
2 - CAPPELLINI MONICA	P	9 - BONUCCI NADIA	P
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	10 - FRODATI MIRKO	A
4 - BENASSI CLAUDIO	A	11 - BONVICINI MARTINA	P
5 - SILVESTRINI ILENIA	P		
6 - CASTELLI JACOPO	P		
7 - FIOCCHI MARCELLO	A		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCATO con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale in seduta modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e del Provvedimento del Sindaco nr. 5 del 27/03/2020;

COME PREVISTO gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta per cinque anni.

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 "*Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio*" della L.R. 15/2013 e s.m.i. prevede che i Comuni istituiscano, in forma singola ovvero in forma associata, negli ambiti ottimali di cui all'art. 6 della L.R. n.21 del 2012 – *Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*, la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione dei pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti paesaggistico-ambientali della pianificazione e a quelli compositivi - architettonici degli interventi edilizi rispetto al loro inserimento nel contesto urbano o rurale, tenendo conto delle componenti storico-identitarie e/o paesaggistico-ambientali;
- la Commissione si esprime:
 - a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e Permesso di Costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della Legge Regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla *Parte Seconda* del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Edilizio.
- i Comuni di Sestola e Montecreto fanno parte dell'Unione dei Comuni del Frignano, in seno alla quale già collaborano per la gestione unificata e/o associata di diverse funzioni, tra le quali la gestione dei procedimenti sismici in ambito edilizio;
- i Comuni di Sestola e Montecreto vantano negli anni altre esperienze di gestione associata di servizi e funzioni;

CONSIDERATO che in una logica di carattere territoriale, i Comuni di Montecreto e Sestola, valutando l'omogeneità dei contesti di riferimento e le precedenti esperienze collaborative, giunta a conclusione per scadenza di validità della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Sestola, alla quale il Comune di Montecreto affidava la valutazione dei procedimenti edilizi presentati, intendono dare continuità alla strutturazione del funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, scegliendo d'istituirla in forma associata

CONSIDERATO inoltre che è in corso la formazione dell'Ufficio di Piano per la redazione del nuovo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 24/2017 in forma associata tra i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Frignano;

TENUTO CONTO CHE, nominando una sola Commissione Qualità per i Comuni di Montecreto e Sestola, si otterrebbe altresì un sicuro vantaggio di economicità, efficienza e funzionalità di entrambi i Servizi Edilizia ed Urbanistica;

CONSIDERATO CHE, al fine di raggiungere il suddetto obiettivo, occorre stipulare un accordo Territoriale tra i Comuni di Montecreto e Sestola ai sensi dell'art. 15 L.R. 20/2000 e art. 70, comma 9, legge regionale n. 24/2017;

VERIFICATA la disponibilità delle Amministrazioni Comunali interessate a procedere all'approvazione di un accordo territoriale per la nomina della Commissione Qualità in forma associata, recependo altresì le innovazioni introdotte dalla L.R. n. 15/2013;

VISTO lo schema di accordo Territoriale predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica, allegato al presente atto sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, 1^a comma, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Tecnica, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Con la seguente votazione, espressa previa chiamata nominale dei consiglieri presenti:

- nr. 6 (sei) voti favorevoli
- nr. 2 (due) astenuti (Nadia Bonucci, Martina Bonvicini)
- nr. 0 (zero) contrari;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e dell'art. 15 della L.R. 20/2000 lo schema di Accordo Territoriale tra i Comuni di Montecreto e Sestola, per la nomina congiunta della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A);
2. di dare mandato al Sindaco, di sottoscrivere il presente Accordo;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione su chiamata nominale dei consiglieri presenti che riporta il seguente esito: nr. 6 (sei) voti favorevoli, nr. 2 (due) astenuti (Nadia Bonucci, Martina Bonvicini), contrari nr. 0 (zero) in ragione dell'urgenza di provvedere alla nomina della Commissione Qualità.

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SESTOLA E MONTECRETO
PER L'ISTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA
COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO

L'annoil giorno del mese di, presso la sede del Comune di in –
.....,

TRA

-, nato a il, domiciliato, per la carica, presso il Comune di Sestola, nella sua qualità di del Comune di Sestola, per dare esecuzione, esclusivamente nell'interesse e per conto del Comune stesso, alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del

E

-, nato a il, domiciliato, per la carica, presso il Comune di Montecreto, nella sua qualità di..... del Comune di Montecreto, per dare esecuzione, esclusivamente nell'interesse e per conto del Comune stesso, alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del

PREMESSO che:

- l'art. 6 *"Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio"* della L.R. 15/2013 e s.m.i. prevede che i Comuni istituiscano, in forma singola ovvero in forma associata, negli ambiti ottimali di cui all'art. 6 della L.R. n.21 del 2012 – Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione dei pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti paesaggistico-ambientali della pianificazione e a quelli compositivi - architettonici degli interventi edilizi rispetto al loro inserimento nel contesto urbano o rurale, tenendo conto delle componenti storico-identitarie e/o paesaggistico-ambientali;
- la Commissione si esprime:
 - d) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - e) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e Permesso di Costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della Legge Regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - f) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal Regolamento Edilizio.

RICHIAMATO che:

- i Comuni di Sestola e Montecreto fanno parte dell'Unione dei Comuni del Frignano, in seno alla quale già collaborano per la gestione unificata e/o associata di diverse funzioni, tra le quali la gestione dei procedimenti sismici in ambito edilizio;
- i Comuni di Sestola e Montecreto vantano negli anni altre esperienze di gestione associata di servizi e funzioni;

CONSIDERATO che in una logica di carattere territoriale, i Comuni di Sestola e di Montecreto, valutando l'omogeneità

dei contesti di riferimento e le precedenti esperienze collaborative, giunta a conclusione per scadenza di validità della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Sestola, alla quale il Comune di Montecreto affidava la valutazione dei procedimenti edilizi presentati, intendono dare continuità alla strutturazione del funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, scegliendo d'istituirla in forma associata;

CONSIDERATO inoltre che è in corso la formazione dell'Ufficio di Piano per la redazione del nuovo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 24/2017 in forma associata tra i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Frignano;

RITENUTO di procedere alla stipula della presente convenzione - il cui schema è stato approvato con delibera di C.C. di Sestola n. del e con delibera di C.C. di Montecreto n. del -, al fine di garantire un servizio uniforme e qualificante per gli utenti interni ed esterni degli Enti interessati, che si riferiscono e/o operano sul territorio dei due Comuni, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie sul piano organizzativo e di spesa, oltre a garantire in modo uniforme l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa, nell'ambito territoriale intercomunale;

Il Comune di Sestola e il Comune di Montecreto, si accordano per la gestione associata della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio di cui all'art. 6 della L.R. 30/07/2013 n.15.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Natura giuridica e funzioni della Commissione

La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è un organo tecnico con funzione consultiva dotato di autonomia operativa – funzionale, cui spetta l'emanazione di pareri obbligatori e non vincolanti ai fini del rilascio di provvedimenti in materia edilizia e in materia di beni paesaggistici.

Art. 2 Oggetto

La gestione associata ha come oggetto l'istituzione di una unica Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio che opererà per entrambi i Comuni, delegando al suddetto organo consultivo il compito di fornire il proprio parere ai fini del rilascio dei provvedimenti in materia edilizia ed in materia di beni paesaggistici riguardanti interventi ubicati nei territori di rispettiva competenza.

Il procedimento finalizzato alla nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è in capo al Comune di Sestola.

La Commissione è nominata dalla Giunta del Comune di Sestola, previa intesa con la Giunta del Comune di Montecreto.

Art. 3 Finalità

L'attività della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è finalizzata ad ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo nel contempo uniformità di criteri nell'espressione di pareri in ordine agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi ed al loro insediamento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale degli Enti aderenti alla presente convenzione, garantendo altresì razionalizzazione nelle procedure, livelli qualitativi ottimali e diminuzione dei costi gestionali.

Art. 4 Sede e struttura organizzativa della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio

La sede della Commissione è individuata presso il Comune di Sestola che funge da comune capofila.

Il Comune di Sestola provvede alla relativa organizzazione ed alla gestione operativa utilizzando, per le funzioni di segreteria, il personale assegnato al Settore competente in materia edilizia.

Il Comune di Montecreto si impegna, attraverso i suoi uffici competenti, a trasmettere per mail al responsabile individuato del suddetto Settore del Comune di Sestola, l'elenco delle pratiche complete per l'esame da parte della Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio. Le pratiche saranno iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva.

La convocazione inviata ai componenti della Commissione, verrà trasmessa per mail al responsabile designato dal Comune di Montecreto, il quale parteciperà alle sedute per illustrare alla Commissione i progetti afferenti alla propria competenza territoriale.

Art. 5 Costi e Rendicontazione

Il Comune di Montecreto individua annualmente nel proprio Bilancio di Previsione le risorse da corrispondere al Comune di Sestola, per la funzione svolta dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Comune di Sestola, con apposito atto, determina il rimborso, quantificato dettagliatamente su base proporzionale al numero di pratiche afferenti al Comune di Montecreto sottoposte a parere e riassunte in apposito elenco.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Comune di Sestola liquida complessivamente i gettoni ai Commissari.

Ai componenti della Commissione è attribuito un gettone di presenza pari a quello dei Consiglieri Comunali del Comune capofila (art. 1 comma 54 della Legge 23/12/2005 n. 266 "Legge Finanziaria 2006") e viene fissato con l'atto di Giunta che provvede alla nomina.

Art. 6 Decorrenza, durata e recesso

La presente convenzione decorre esattamente dalla data del provvedimento di nomina del Comune di Sestola della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ed ha durata 5 anni dal 2021 al 2026.

Ciascun ente associato può recedere dalla presente convenzione con formale preavviso di almeno sei mesi.

In caso di recesso di una delle parti, il Comune di Montecreto dovrà comunque rimborsare al Comune di Sestola, la quota di spese sostenute nel periodo in cui il servizio è stato svolto.

Art. 7 Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà preliminarmente risolta in via amministrativa.

Qualora la controversia non sia composta in via bonaria sarà devoluta alla Autorità giudiziaria competente esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 8 – Oneri

La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della "tariffa parte II" del D.P.R. 26/04/1986, n° 131 con spese di registrazione a carico, in parti uguali, ad entrambi i Comuni, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.P.R. 26/10/1972, n° 642.

Art. 9- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda all'adozione, da parte degli organi competenti, di specifici atti condivisi dai due Comuni coinvolti, nonché ai rispettivi Statuti Comunali, al Codice Civile e alla normativa vigente.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente convenzione è archiviata presso la Segreteria di entrambi i Comuni interessati.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Comune di Sestola

Comune di Montecreto

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 10/12/2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**